



## **REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 29, COMMA 19 DELLA LEGGE 240/10**

*Emanato con D.R. n. 27 del 29/01/2013;  
modificato con D.R. n. 90 del 24/02/2014.*

### **Art. 1**

#### **(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'attribuzione a professori e ricercatori del beneficio economico di cui all'art. 29, comma 19 della legge n.240/2010, così come previsto dal Decreto Interministeriale n.665 del 26 luglio 2013 e s.m.i (d'ora in poi "Decreto"). Il beneficio economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o ricercatore ammissibile.

Sono soggetti ammissibili i professori e ricercatori universitari che avrebbero maturato, nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le risorse assegnate sono attribuite, fino ad esaurimento, come incentivo "una tantum" ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del 60% dei soggetti ammissibili, per ciascun ruolo e fascia.

Le risorse assegnate, salvo diversa previsione del Senato Accademico in conformità alla normativa vigente, sono ripartite tra i diversi ruoli e fasce sulla base della consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo o fascia.

### **Art. 2**

#### **(Bando e modalità di presentazione delle domande)**

La Scuola procede, tramite Decreto Rettorale, all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, distinti per ruolo e fascia, secondo criteri di merito accademico e scientifico, così come definiti dall'articolo 4 del presente regolamento.

Il bando dovrà specificare:

1. i requisiti per l'ammissibilità delle candidature, in coerenza con quanto definito dal Decreto;
2. le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
3. i criteri di valutazione delle candidature;
4. le modalità di attribuzione del beneficio economico.

Al bando dovrà essere data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 29,  
COMMA 19 DELLA LEGGE 240/10

**Art. 3**  
**(Commissioni)**

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, unica per tutti i ruoli e fasce, nominata con decreto del Rettore.

Non possono essere componenti della Commissione coloro che siano ammissibili alla selezione.

La Commissione, che potrà avvalersi di strumenti telematici, dovrà concludere i propri lavori entro 3 mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina.

**Art. 4**  
**(Criteri e modalità di selezione)**

La valutazione, relativamente al periodo di riferimento, avverrà secondo i seguenti criteri, in coerenza con quanto previsto dal Decreto:

1. attestazione, da parte del Preside della Classe competente, dell'avvenuta presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n.240/2010, ovvero delle norme previgenti in materia;
2. assolvimento, da parte dei candidati, dei compiti didattici nel triennio di riferimento, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze della Scuola;
3. verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio di riferimento sulla base dei criteri di seguito indicati;
4. impegno istituzionale e gestionale nelle attività della Scuola o da essa attribuite.

La valutazione dei candidati sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

**Valutazione della produzione scientifica: punti disponibili 10** Punteggio ottenuto nella valutazione della produzione scientifica nel periodo di riferimento, basata sulla produzione scientifica rilevata dalle banche dati ISI oppure Scopus<sup>1</sup> e misurata secondo i seguenti parametri:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
Numero di pubblicazioni inferiore alla produzione media del SSD* <sup>2</sup>	Punti 2
Numero di pubblicazioni superiore alla produzione media del SSD	Punti 3
Numero di pubblicazioni due volte superiore alla produzione media del SSD	Punti 4
Numero di pubblicazioni tre volte superiore alla produzione media del SSD	Punti 5

I punteggi sopra riportati sono moltiplicati per due qualora il docente/ricercatore abbia prodotto almeno 3 articoli con Impact Factor superiore alla mediana della categoria scientifica ISI indicata.

<sup>1</sup> La Scuola produce su base annuale le tabelle di riferimento, distinte per ruolo (ricercatore-associato-ordinario) e per SSD. Per i docenti e ricercatori afferenti all'Istituto Dirpolis viene predisposta una tabella di riferimento indipendente dalle banche dati ISI/Scopus

<sup>2</sup> per pubblicazioni si intendono "le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:  
monografie (con ISBN, dizionari compresi)  
articoli su libro (con ISBN)  
articoli su rivista (con ISSN)  
proceedings pubblicati (con ISBN)  
edizioni critiche/commentate  
brevetti o altro



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 29,  
COMMA 19 DELLA LEGGE 240/10

**Valutazione dell'impegno istituzionale e gestionale - Punti disponibili: per Professori Ordinari 4- per Professori Associati 3 – per Ricercatori Universitari 2** Valutazione effettuata dalla Commissione, su una scala a 4 livelli (assente - basso - medio - alto). In tale valutazione saranno considerate: le funzioni istituzionali, per tali intendendosi l'assunzione di cariche individuali e collegiali in organi di governo, accademici e di valutazione; la partecipazione alle attività degli organi collegiali; i ruoli organizzativi ricoperti (ad esempio Direttore di Divisione, Coordinatore di un corso di Dottorato di Ricerca/Perfezionamento); gli incarichi continuativi attribuiti dalla Scuola per attività esterne ad essa.

<b>Criterio</b>	<b>Valutazione ottenuta</b>
Impegno istituzionale e gestionale	1-2-3-4

**Valutazione dell'attività didattica. Punti disponibili 4:** valutazione effettuata dalla Commissione, su una scala a 4 livelli (assente - basso - medio - alto) considerando le ore di attività didattica svolte (per allievi ordinari, per allievi perfezionandi e dottorandi, per corsi di alta formazione per i quali il docente non abbia ottenuto alcuna forma di retribuzione o di incentivazione); il numero di allievi ordinari e perfezionandi/dottorandi tutorati; la partecipazione a commissioni di selezione o di valutazione di allievi ordinari e perfezionandi/dottorandi.

<b>Criterio</b>	<b>Valutazione ottenuta</b>
Valutazione della Commissione	1-2-3-4

Il punteggio sarà dato dalla somma dei valori delle singole valutazioni ottenute. Le graduatorie di merito saranno definite sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato. Nel caso di pari merito sarà collocato nella posizione più alta il candidato anagraficamente più giovane.

Gli elenchi dei beneficiari dell'incentivo verranno pubblicati sul sito istituzionale.

Dalla pubblicazione degli elenchi decorre il termine di 15 giorni per proporre eventuali opposizioni che, indirizzate al Rettore, dovranno pervenire alla U.O. Risorse Umane. Su tali opposizioni si esprimerà, entro 15 giorni, la Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### **(Attribuzione del beneficio economico)**

Il beneficio di cui all'art.1 c.3 verrà attribuito seguendo l'ordine delle graduatorie.

Nel caso in cui per un ruolo o fascia il numero dei soggetti che hanno presentato domanda sia inferiore al 60% dei soggetti ammissibili, le quote non attribuite verranno equamente ridistribuite tra tutti i candidati risultati destinatari del beneficio.

L'erogazione avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi e, in caso di presentazione di opposizioni, resterà sospesa fino alla loro definizione.

#### **Art. 6**

##### **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato sul sito istituzionale della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.